

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 17 del 30 Giugno 2020

1. DIRITTO ANNUALE 2020 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2020 - Proroga di 20 giorni del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per contribuenti ISA e forfettari

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonchè dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le stesse disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (poi abrogato dalla L. n. 190/2014), nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.

Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stati stabilito con il **D.P.C.M. 27 giugno 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.

La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2020. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2020, in scadenza al 30 giugno 2020, hanno tempo fino al 20 luglio 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.

Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell'importo dello 0,40%.

LINK:

Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2. PAGAMENTI IN CONTANTI - Dal 1° luglio in vigore nuovi limiti - Deroghe per le attività turistiche effettuate da stranieri

1) Dal 1º luglio 2020, scattano inoltre novità sui pagamenti in contanti.

Secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 231/2007, a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite massimo per i pagamenti in contanti **passa da 3.000,00 a 2.000,00 euro**.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale soglia scenderà ulteriormente a 1.000,00 euro.

Tutte le operazioni sopra tali limiti **dovranno essere effettuate con strumenti di pagamenti tracciabili**, quali per esempio il bonifico bancario, il pagamento tramite carta di credito, e così via.

2) VIOLAZIONI - Per le **violazioni** delle disposizioni di cui all'articolo 49, del D.Lgs. n. 231/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente, è compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro. Il collegato fiscale, oltre ad intervenire sulle disposizioni relative ai limiti, interviene anche sulla disciplina sanzionatoria inserendo il **comma 1-ter all'art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007**, per cui per le violazioni commesse e contestate dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile è fissato a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1º gennaio 2022, il minimo edittale applicabile è fissato a 1.000,00 euro.

Con la modifica del minimo edittale applicabile, le sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano alle violazioni, saranno comprese tra:

- 2.000 euro e 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro e 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1º gennaio 2022.
- **3) DEROGHE** La legge prevede la possibilità di superare la soglia massima di utilizzo del contante prevista, **fino ad un massimo di 15.000,00 euro**, osservando le disposizioni dettate dall'art. 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 245, della L. n. 145/2018. Nello specifico la movimentazione del denaro contante:
- a) deve far riferimento alla vendita di beni e prestazioni di servizi poste in essere da commercianti (*art. 22 del D.P.R. n. 633/1972*) e da agenzie di viaggi (*art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972*), dunque che sono **legate al settore del turismo**;
- b) deve essere effettuata da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

Questo maggiore limite è stato previsto per non ostacolare le operazioni collegate alla presenza turistica in Italia.

- Il cedente del bene (commerciante) o il prestatore del servizio (agenzia di viaggio) che si avvale di tale possibilità, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
- a) inviare **apposita comunicazione**, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare;
- b) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisire la **fotocopia del passaporto** del cessionario o del committente nonchè apposita **autocertificazione**, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- c) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve **versare il denaro contante incassato** in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui alla lettera a).

I INK:

Per un approfondimento dell'argomento e per consultare una tabella riportanti le variazioni dell'uso del contante clicca qui.

- 3. PAGAMENTI CON IL POS Dal 1° luglio in vigore bonus fiscale del 30% per professionisti e imprese Niente sanzioni per la mancata utilizzazione
- 1) L'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto fiscale 2020"), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, introduce un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate

per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (comma 1-bis)

Ai fini dell'agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **a partire dal 1º luglio 2020**.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito **ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro** (indipendentemente dal regime di contabilità).

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 29 aprile 2020, Prot. n. 181301/2020**, ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.

Sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.

I pagamenti in questione sono quelli effettuati **mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili** offerti da prestatori di servizi di pagamento. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento in questione sono tenuti a trasmettere, telematicamente, all'Agenzia, delle entrate le informazioni necessarie a controllare la

trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la **Banca d'Italia**, con **provvedimento del 21 aprile 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui **redditi** e dell'**IRAP** e potrà essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** (ossia sottratto agli importi a debito).

I **dati** che devono essere trasmessi nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate comprendono:

- Codice fiscale dell'esercente;
- Mese e anno di addebito:
- Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali;
- Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I dati indicati sopra sono trasmessi **utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID)**, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento.

Al fine della predisposizione dei dati è utilizzato il prodotto software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

La trasmissione dei dati è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a **conservare la documentazione** relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata **per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato.**

2) A seguito della soppressione dell'art. 23 da parte della L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, **sono scomparse le sanzioni pecuniarie previste** (30,00 euro + 4% dell'importo della transizione rifiutata).

Dunque, **commercianti, artigiani e professionisti che ancora non si sono dotati di POS** e di conseguenza negano ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat **non incorrono in alcuna sanzione**.

L'assenza di sanzioni farà ancora una volta in modo che tale obbligo non sia recepito come tale da moltissimi esercenti e professionisti che preferiscono evitare il POS e tutto ciò che ne consegue: i costi di commissione e installazione ma anche la tracciabilità delle operazioni eseguite.

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile e dei suoi allegati clicca qui.

4. SPLIT PAYMENT - La Commissione europea decide per la proroga fino al 30 giugno 2023

La **Commissione UE** propone la **proroga** della misura di deroga per il periodo compreso "**dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2023**" e, inoltre, che "entro il 30 settembre 2021 l'Italia [dovrà] trasmette[re] alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati [...]".

Sebbene si resti in attesa dell'ufficialità della decisione di esecuzione, la proposta della Commissione diretta a consentire la deroga è già sul tavolo del Consiglio europeo (COM (2020) 242 finale del 22 giugno 2020).

I fornitori delle pubbliche amministrazioni, dunque, possono restare tranquilli e prendersi tutto il tempo per adeguare i propri sistemi di fatturazione.

Si ricorda che l'Italia, con lettera protocollata dalla Commissione il 4 dicembre 2019, aveva chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di **fatturazione** e di pagamento in relazione all'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, con lettera protocollata dalla Commissione il 27 marzo 2020, l'Italia aveva modificato la richiesta, chiedendo che l'ambito di applicazione dell'autorizzazione resti identico a quello concesso dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 del Consiglio, e quindi ha chiesto di applicare la deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alle **pubbliche amministrazioni**, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa.

Sebbene l'Italia abbia chiesto la proroga dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2023, la Commissione ha proposto di autorizzare la deroga dal 1° luglio 2020 **fino al 30 giugno 2023**.

Questo periodo dovrebbe infatti essere sufficiente per effettuare una valutazione completa dell'efficacia delle misure attuate al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per consultare il testo della proposta di decisione della Commissione europea clicca qui.

<u>5. NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI - Al via dal 30 luglio - Fissati modalità e termini per la presentazione delle domande</u>

Con decreto **direttoriale del 23 giugno 2020**, pubblicato sul proprio siti istituzionale il 23 giugno, il Ministero dello sviluppo economico dà il via al "**Nuovo bando Macchinari inno**vativi", di cui al decreto del 30 ottobre 2019, che partirà **a decorrere dal 30 luglio 2020**.

Il "Nuovo bando Macchinari innovativi" sostiene la realizzazione, nei territori delle **Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare.

Il decreto, riferito al primo sportello previsto nell'ambito dell'intervento "Nuovo Bando Macchinari innovativi", definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione.

I soggetti proponenti potranno presentare la domanda **esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del Ministero, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 30 luglio 2020.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) sarà il soggetto gestore del fondo rotativo costituito in forma di strumento finanziario per la concessione del finanziamento agevolato, nonché il soggetto responsabile della fase di erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie.

LINK:

Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto e della modulistica necessaria clicca qui.

6. EMERGENZA COVID-19 - DURC ONLINE - Validità prorogata solo per i documenti emessi entro il 15 aprile - Chiarimenti dall'INAIL

L'INAIL con la **nota operativa n. 7778 in data 24 giugno 2020** interviene nuovamente in materia di **DURC on line** per fornire alcune specifiche indicazioni riguardanti la proroga della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva disposta dai decreti intervenuti nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid 19

L' articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, già modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è stato riformulato dall'articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.

E' stato quindi confermato che la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, riguarda soltanto i documenti unici di regolarità contributiva aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che hanno conservato la propria validità fino al 15 giugno 2020.

L'INAIL ha preso atto del parere fornito dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base al quale è stato stabilito che l'articolo 81 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), può essere considerato alla stregua di norma di **interpretazione autentica**, come tale idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dei precedenti decreti.

L'INAIL conclude dunque che la proroga di validità, con riguardo ai **DURC on line**, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data **dal 16 aprile 2020**, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

E' stato di conseguenza aggiornato il servizio DURC on line, escludendo dalla funzione di consultazione i DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la cui validità era stata prorogata fino al 15 giugno 2020.

LINK:

Per scaricare il testo della nota operativa clicca qui.

7. REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO - Sgravi sui premi assicurativi - Chiarimenti dall'INAIL

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, il **Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)** e ha stabilito che esso deve essere utilizzato per effettuare le verifiche sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, di aiuti de minimis e di aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG).

Con **decreto interministeriale del 31 maggio 207, n. 115** – entrato in vigore il 12 agosto 2017 – è stato adottato un regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro e la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

L'articolo 10 di tale regolamento disciplina la registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, tra i quali rientrano anche alcuni sgravi sui premi assicurativi applicati dall'INAIL, qualificati come aiuti di Stato dalla vigente normativa di riferimento.

L'INAIL, con circolare n. 26 del 25 giugno 2020, riassume la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato e indica gli sgravi sui premi assicurativi oggetti dell'obbligo di registrazione da parte dell'INAIL ai sensi del citato articolo 10 del D.M. n. 115/2017.

Gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione e che quindi sono soggetti all'obbligo di registrazione nel RNA da parte dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di funzionamento, nell'esercizio successivo a quello della fruizione da parte del beneficiario, sono due:

- 1) Sgravio contributivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 contenente **disposizioni per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (CAR 3168)**;
- 2) Sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 **per** l'assunzione di lavoratori svantaggiati (CAR 807).

8. CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Pubblicato il 2° report dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi

Dal turismo e ristorazione ai servizi, dal settore sanitario a quello dei rifiuti, dai giochi e scommesse alla gestione di impianti sportivi e palestre, alla distribuzione e commercio di generi alimentari, all'autotrasporto, all'industria manifatturiera, a quella dell'energia, immobiliare, al commercio e noleggio di autoveicoli, fino alla grande finanza.

E' l'ampio ventaglio di settori produttivi e commerciali verso cui è rivolta l'attenzione della criminalità organizzata nel post-lockdown descritto dal secondo report dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sui rischi di infiltrazione nel tessuto sociale ed economico, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale.

L'**Organismo permanente di monitoraggio ed analisi**, costituito all'indomani dello scoppio della pandemia di Covid19 su input del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e con un decreto del capo della Polizia Franco Gabrielli, è composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza, del dipartimento della Polizia penitenziaria, nonché della Dia e della Direzione centrale per i servizi antidroga.

L'obiettivo è quello di anticipare ogni iniziativa di espansione, di alterazione del mercato, di inquinamento del tessuto economico, di condizionamento degli appalti e delle gare pubbliche da parte della criminalità organizzata.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

LINK:

Per consultare il comunicato stampa relativo al 2° report clicca qui.

9. SEDE SECONDARIA DI SOCIETA' ESTERA - Iscrizione d'ufficio della cancellazione quando non più operativa

Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l'iscrizione del Registro delle imprese.

All'assoggettamento a tali disposizioni deve corrispondere - per un evidente principio di simmetria nel sistema - la cancellazione della relativa iscrizione dal Registro delle imprese quando detta sede secondaria risulta chiusa/inesistente.

In mancanza di risposta alcuna, da parte dell'imprenditore, all'avviso trasmesso dall'ufficio del Registro all'indirizzo PEC dichiarato al momento dell'iscrizione, il giudice del registro può disporre d'ufficio ex art. 2190 c.c. l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della predetta sede.

10. UNIONCAMERE - 44mila nuove imprese in meno durante il lockdown - Indicati 10 punti chiave per il rilancio

Sono già **44mila in meno** le nuove imprese nel nostro Paese a causa del lockdown. Il dato è destinato ad aumentare nel corso dell'anno, con lo scotto maggiore che verrà pagato soprattutto dalle regioni del Nord.

Lo rileva **Unioncamere**, che ha tenuto il 25 giugno scorso la sua Assemblea annuale dove ha lanciato una proposta in dieci punti al Governo, rappresentato dal Ministro dello Sviluppo economico, **Stefano Patuanelli**.

Tra marzo e maggio scorsi, il Registro delle imprese segnala oltre 44mila iscrizioni in meno di nuove aziende rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una riduzione in termini percentuali del 42,8%.

La pandemia mostra di aver già colpito duro in diverse regioni del Nord e del Centro.

In **Lombardia** e nelle **Marche** le iscrizioni di nuove imprese si sono dimezzate tra marzo e maggio 2020 rispetto allo scorso anno, in **Toscana** ed **Emilia-Romagna** sono calate di oltre il 47%, **Lazio** e **Friuli Venezia Giulia** sperimentano una battuta d'arresto delle nuove imprese superiore al 45%.

In valore assoluto, la Lombardia accusa lo stop maggiore nella diffusione di nuove aziende: -8.721 rispetto al 2019. A seguire il Lazio, con -5.056 nuove iscrizioni. Quindi l'Emilia-Romagna, con -3.535 nuove imprese.

Sul fronte opposto della graduatoria, con dati quindi meno pesanti anche se comunque negativi, si incontrano diverse regioni del Mezzogiorno, a partire da **Basilicata**, **Sicilia**, **Campania** e **Molise**, dove le nuove imprese iscritte nei tre mesi del lockdown sono calate tra il 20 e il 30% rispetto al 2019.

Le Camere di commercio indicano **dieci punti chiave**, ha detto il presidente di **Unioncamere**, **Carlo Sangalli** nel corso dell'Assemblea, per rilanciare l'Italia.

"Si tratta a- ha spiegato Sangalli - di agire su digitalizzazione e tecnologie 4.0, infrastrutture, semplificazione, giustizia civile e mediazione, internazionalizzazione, turismo, nuove imprese e giovani, sostenibilità, formazione, dotazione finanziaria e irrobustimento organizzativo delle imprese. Agire su questi punti è la vera priorità del Paese".

I TNK:

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.

11. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Il codice EER 99 rifiuto "residuale" va adequatamente descritto

Per sottoporre all'esame delle Sezioni regionali i codici dell'EER (*Elenco Europeo dei Rifiuti*) **terminanti con le cifre 99** non regolamentati da norme è necessario innanzitutto che il codice EER **sia adeguatamente descritto**.

Il chiarimento arriva dal Comitato nazionale dell'Albo gestori che, nella **circolare 29 giugno 2020, n. 6**, preliminarmente ribadisce, richiamando la precedente **circolare 661 del 19 aprile 2005**, come l'attribuzione dei codici dell'EER terminanti con le cifre 99 (riguardanti rifiuti "*non specificati altrimenti*"), ai sensi della procedura descritta al punto 3 dell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, rivesta "*carattere puramente residuale*".

Fatti salvi i casi in cui la descrizione di tali codici EER sia già stata individuata da norme regolamentari (ovvero i decreti 5 febbraio 1998 e n. 161 del 12 giugno 2002, per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti rispettivamente non pericolosi e pericolosi, nonché il decreto 8 aprile 2008 per i centri di raccolta) o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni regionali, in base a quanto indicato dalla circolare 6/2020, devono procedere all'esame dei codici che terminano con le cifre 99 a condizione che:

- 1) il codice EER risulti adeguatamente descritto e che
- 2) il produttore del rifiuto, **attraverso apposita dichiarazione, descriva le modalità di classificazione** ai sensi della disciplina UE (decisione 2014/955/UE e regolamento 1357/2014/UE).

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n. 661/2005 clicca qui.

ITNK

Per scaricare il testo della circolare n. 6/2020 clicca qui.

12. GDPR - Il rapporto della Commissione europea dopo due anni di applicazione

Nella newsletter n. 466 del 26 giugno 2020, il Garante per la protezione dei dati personali dà notizia della pubblicazione, da parte della Commissione europea, del rapporto di valutazione sul Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

A distanza di due anni dalla piena applicazione del **GDPR** (*General Data Protection Regulation*) è così arrivato il **rapporto della Commissione europea**, nel quale si evidenzia come il GDPR abbia raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi, in particolare garantendo ai cittadini Ue un solido insieme di diritti e creando un **nuovo sistema europeo di governance**.

Il GDPR si è peraltro dimostrato flessibile nel supportare soluzioni digitali in circostanze impreviste come la crisi dovuta al Covid-19».

Mentre aumenta l'**armonizzazione** delle legislazioni nazionali, anche «fra le **aziende** si fa strada la cultura della "**responsabilizzazione**" e l'idea che le misure a protezione dei dati personali possano costituire un **vantaggio competitivo**.

La relazione propone anche un elenco di azioni che coinvolgono i diversi stakeholder (Commissione, Stati membri, Autorità di protezione dati, soggetti pubblici e privati) per facilitare ulteriormente l'applicazione del GDPR con particolare riguardo alle piccole e medie imprese».

Inoltre, secondo la Commissione, il Regolamento **migliora la trasparenza** e **aumenta la consapevolezza** dei diritti di cui godono le persone (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, diritto di opposizione e diritto alla portabilità dei dati).

Le regole sulla protezione dei dati si sono dimostrate adeguate all'**era digitale**: «*il GDPR ha promosso la partecipazione attiva e consapevole delle persone alla transizione digitale e favorisce un'innovazione affidabile: in particolare attraverso un approccio basato sul rischio e su principi come la protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e privacy by default)*». Secondo quanto rilevato dalla Commissione, vi sono ancora **margini di miglioramento** per quanto riguarda il **sistema di governance europea** della protezione dei dati, «in particolare rispetto al funzionamento del cosiddetto meccanismo di "sportello unico", in base al quale una società che svolge trattamenti transfrontalieri di dati ha una sola Autorità di protezione dei dati come interlocutore, vale a dire l'Autorità dello Stato membro in cui ha sede il suo stabilimento principale».

ITNK

Per consultare il testo della newsletter n. 466/2020 clicca qui.



1) BLOCKCHAIN E REGISTRI DISTRIBUITI - Al via la consultazione sulla strategia nazionale - Al via, dal 18 giugno 2020, la consultazione pubblica del documento di sintesi sulla "Strategia italiana per la Blockchain e i registri distribuiti", realizzata con il contributo del gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Al termine della consultazione, il **20 luglio 2020**, le osservazioni provenienti dagli stakeholder e dai soggetti interessati saranno valutate dagli esperti per l'elaborazione della proposta finale della strategia.

I TNK

Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione clicca qui.

2) ENTI DEL TERZO SETTORE - Sede e locali in cui viene svolta l'attività - Deroga alla destinazione d'uro - L'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, data la meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, consente che le relative sedi e i locali adibiti all'attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio comunale, e in qualunque fabbricato, prescindendo dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la Sentenza 15 giugno 2020, n. 3803.

Il comma 1, dell'art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce infatti che "Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".

- 3) BONUS VACANZE Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020**, ha istituito il sequente codice tributo:
- "6915" denominato "BONUS VACANZE recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". Il codice tributo "6915" è operativo a decorrere dal 1º luglio 2020.

I TNK:

Per scaricare il testo della risoluzione n. 33/E/2020 clicca qui.

4) DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Può sempre essere rettificata in sede contenziosa - La Cassazione, Sezioni Unite, in più occasioni, ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 cit.

Tale principio di diritto, d^{*}altra parte, come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è coerente con i principi dell'ordinamento, quali: la natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza; il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., l'art. 10, dello Statuto del contribuente, secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede.

Quindi, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, anche in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge.

Nel caso di specie, quindi, la CTR Lazio con la **sentenza del 9 aprile 2020 n. 1289** riforma la sentenza impugnata e procede al ricalcolo delle imposte dovute.

I TNK

Per consultare il testo integrale della sentenza, clicca qui.

5) ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PapoPA DA PARTE DEI COA - Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), rispondendo ad un quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Oristano, offre dei chiarimenti in merito all'**applicabilità dell'obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA** ex art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 217/2017, **anche ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati**.

Nel dettaglio, il CNF, con **nota del 25 giugno 2020**, specifica che il richiamo all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 non consente di estendere in maniera pura e semplice agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di adesione al PagoPA. Infatti, il Testo unico sul pubblico impiego si applica agli Ordini professionali solo nella parte relativa ai principi, ai quali gli Ordini si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità.

Gli Ordini professionali, infatti, hanno natura di **enti pubblici a struttura associativa**, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali e il controllo della condotta die professionisti. Tali enti, dunque, non gravano sulla fiscalità generale poiché si finanziano con i **contributi dei propri iscritti**.

Alla luce dell'autonomia finanziaria, dunque, si giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Considerato quanto sopra e rilevata l'assenza di una disposizione espressa circa l'applicabilità di PagoPA agli Ordini Professionali, il CNF chiarisce che **non pare possibile sostenere l'inclusione degli Ordini stessi nel perimetro dell'obbligatoria adesione a PagoPA**.

La piattaforma infatti mira ad offrire un servizio di pagamento omogeneo **a coloro che interagiscono con la Pubblica Amministrazione**; gli Ordini professionali invece sono Enti esponenziali id una specifica categoria professionale, che si relazionano con gli iscritti e sono collocato fuori sulla finanza pubblica. Infatti gli Ordini ricevono pagamenti solo dagli scritti e non anche dai cittadini.

In conclusione il CNF chiarisce che gli Ordini professionali esulano dal perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 217/2017 e del D.Lgs. n. 83/2005.

LINK:

Per consultare il testo del parere del CNF, clicca qui.

6) COMUNICAZIONE all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) da parte degli intermediari - Differimento del termine dal 30 giugno al 30 settembre – Con Comunicato Stampa N° 155 del 30 giugno 2020, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è in preparazione di un apposito decreto, che, a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, dispone il differimento dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 del termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) per l'anno 2020 (relative al periodo di *reporting* 2019) da parte delle istituzioni finanziarie italiane.

Il differimento riguarda l'obbligo di comunicazione delle informazioni da scambiare con gli altri Stati membri UE (sulla base della direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC2), con gli altri Paesi non UE (sulla base del *Multilateral Competent Authority Agreement* firmato il 29 ottobre 2014), con gli Stati Uniti (nell'ambito dell'accordo intergovernativo ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 relativo alla implementazione della legislazione FATCA).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

7) USURA - Determinati i tassi "soglia" per il trimestre luglio-settembre 2020 - La Direzione per la Prevenzione dell'uso illegale del sistema finanziario del Dipartimento del Tesoro rende noti i nuovi "tassi soglia" per le operazioni creditizie validi per il trimestre luglio-settembre 2020, ovvero i tassi oltre i quali gli interessi sono considerati per legge sempre usurari (art. 644, comma 3 del codice penale, art. 2, Legge n. 108/1996).

Il decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020, rileva i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per le operazioni creditizie, individuate a loro volta con decreto annuale del Dipartimento del Tesoro che riguardano, ad esempio, l'apertura di credito in conto corrente, scoperti, finanziamenti, leasing, mutui, prestiti, credito revolving e altri generi di finanziamento o prestito.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) COVID-19 - Protezione dal contagio degli ufficiali giudiziari - Per assicurare il contenimento del contagio da Covid-19 e la protezione degli ufficiali giudiziari i Tribunali **non sono tenuti a conoscere lo stato di salute dei soggetti cui notificare atti giudiziari**, ma, come previsto dalle norme adottate dal Governo, **devono predisporre adeguati dispositivi di protezione individuale**.

E' quanto ha precisato l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali in una **nota del 26 giugno 2020 indirizzata al Ministero della Giustizia** con cui ha fornito il suo parere in merito alla questione sollevata da un' azienda sanitaria di Verona, alla quale l'UNEP (*Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti*) del Tribunale della stessa città aveva chiesto di poter avere quotidianamente gli elenchi aggiornati delle persone positive o sospette positive al Covid-19, dei soggetti in quarantena e dei loro conviventi, nonché a loro dislocazione.

La trasmissione degli elenchi dei positivi ai Tribunali non consente un'efficace tutela del personale ed è sproporzionata

LINK:

Per consultare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.

9) CONAI - Nel 2019 riciclato il 70% degli imballaggi - Dai dati a consuntivo comunicati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) il 30 giugno 2020 emerge l'avvio a riciclo del 70% dei rifiuti di imballaggio, un dato che già supera gli obiettivi fissati dall'Unione europea al 2025.

Un incremento del 3,1% rispetto ai quantitativi del 2018. La crescita è trainata essenzialmente da un aumento del 6,2% nel riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana.

Secondo CONAI non solo è stato superato l'obiettivo UE al 2025 (che lo ricordiamo è del 65% in peso per tutti i rifiuti di imballaggio) ma sono stati **già raggiunti gli obiettivi europei del 2025 per singolo materiale**, tranne che per la plastica il cui target nei prossimi 5 anni potrà essere raggiunto.

LINK:

Per accedere al sito del CONAI clicca qui.

10) COVID-19 - Proroga al 30 settembre delle moratorie per sostenere clienti in difficoltà - Con circolare del 26 giugno 2020, Prot. n. UCR/001241, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) comunica che, a seguito della proroga dal 30 giugno al 30 settembre del termine dell'applicazione delle Linee Guida EBA in materia di moratorie legislative e non legislative dei pagamenti introdotte a seguito della pandemia COVIS-19, d'intesa con le parti firmatarie, ha esteso la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 fino al 30 settembre 2020.

In particolare, tali facilitazioni riguardano la possibilità di evitare l'automatica riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria.

L'ABI nella circolare ha fornito anche indicazioni sulle possibili condizioni migliorative rispetto a quanto previsto in generale dagli accordi di moratoria, che le banche possono considerare al momento della definizione dell'operazione di sospensione dei pagamenti dei finanziamenti.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare ABI clicca qui.



... C'è ancora grande bisogno di Educazione Finanziaria in Italia.



... è questa la conclusione **dell'Indagine sull'Alfabetizzazione e le competenze finanziarie degli italiano (IACOFI**), condotta nei primi due mesi del 2020 e presentata il 26 giugno in Bankitalia (la precedente risale al 2017).

L'iniziativa si inserisce nell'indagine dell'International Network for Financial Education (INFE), attivo nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

In Italia l'indagine ha riguardato circa 2.000 persone, comprese tra i 18 e i 79 anni.

L'alfabetizzazione finanziaria viene misurata con **tre indicatori** che riguardano: **conoscenze**; **comportamenti**; **attitudini**.

Le **conoscenze** considerano le capacità di capire nozioni come l'inflazione, il tasso d'interesse, la differenza tra un tasso di interesse semplice e uno composto, la diversificazione del rischio.

I **comportamenti** si riferiscono alla fissazione di obiettivi finanziari di lungo termine, ad esempio la programmazione di un bilancio familiare.

Le **attitudini** prendono in esame l'atteggiamento degli individui verso il futuro, ad esempio la propensione al risparmio precauzionale.

La conoscenza finanziaria ha un punteggio che varia da zero a 7: il comportamento finanziario ha un punteggio compreso tra zero a 9, mentre l'attitudine va da 1 a 5.

L'alfabetizzazione finanziaria viene calcolata come somma dei punteggi precedenti, assumendo quindi valori compresi tra un minimo di 1 e un massimo di 21.

Nel 2020, 26 Paesi hanno partecipato all'indagine, di cui 12 facenti parte dell'OCSE.

I 26 Paesi hanno ottenuto un **punteggio medio di 12,7**; i paesi Ocse hanno conseguito un punteggio di 13; **l'Italia 11,2**, collocandosi in uno degli ultimi posti in classifica.

Rispetto alla precedente indagine del 2017, l'Italia ha migliorato il profilo delle conoscenze; ha peggiorato quello dei comportamenti, mentre quello delle attitudini è rimasto immutato, restando uguale a quello medio degli altri paesi.

I risultati dell'indagine confermano la necessità di **intensificare gli sforzi volti a migliorare** l'alfabetizzazione degli italiani.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

LINK:

Per conoscere le 10 cose che è indispensabile sapere clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi

(dal 22 al 30 Giugno 2020)

1) Ripubblicazione del **Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47**: Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 23 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 23 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

3) Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68: Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020).

ITNK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) Ministero dell'Interno - Decreto 27 maggio 2020: Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonchè i criteri di ripartizione delle relative risorse. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) legge 25 giugno 2020, n. 70: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 28/2020, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

6) D.P.C.M. 27 giugno 2020: Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 giugno 2020: Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º gennaio - 31 marzo 2020. Applicazione dal 1º luglio al 30 settembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE <u>Unione europea</u> *I provvedimenti scelti per voi*

(dal 22 al 30 Giugno 2020)

1) Decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198 del 22 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo della decisione clicca qui.

2) Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198 del 22 giugno 2020).

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.

3) Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 205 del 29 giugno 2020).

I INK:

Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.

Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)



Tuttocamere

Se una persona cambia è per due ragioni: o perché ha aperto gli occhi o perché gli si è chiuso il cuore.